

## **Accordo 25 luglio 1997 AUTOFERROTRANVIERI**

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri ed internavigatori  
In vigore dal 10.04.1997 al 31.12.1999

### VERBALE DI RINNOVO

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, unitamente al Sottosegretario, ha incontrato i rappresentanti sindacali di FILT/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI e delle Associazioni Nazionali FEDERTRASPORTI, FENIT, ANAC, oltre che di CISPEL ed ANCI per un ulteriore approfondimento dei temi sui quali, in occasione della stipula del Protocollo d'intesa in data 10 aprile 1997 relativo al rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, era stato assunto un particolare impegno nell'ambito del programma di riordino del trasporto pubblico locale.

Con la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. tale impegno viene per intero riconfermato, e ciascuno degli interventi all'epoca annunciati è stato inserito in un atto di governo.

Il Consiglio dei Ministri che si terrà il prossimo 25 luglio dovrebbe approvare il decreto legislativo che attua la riforma del trasporto pubblico locale come dalla delega della Legge 15 marzo 1997 n.59.

È all'esame della Camera l'atto n.2206 con il quale sono stanziati fondi per:

a) contribuire alla copertura dei disavanzi di esercizio del triennio 1994

- 1996 di tutti i servizi del trasporto pubblico locale, ivi comprese le ferrovie concesse e quelle in gestione commissariale governativa.

L'impegno di spesa per il corrispondente periodo prevede un intervento superiore a 1800 mld; b) finanziare l'acquisto di autobus consentendo in tal modo la sostituzione dei mezzi obsoleti e contribuendo così al processo del miglioramento degli standards qualitativi del servizio, della qualità ambientale e quindi del risultato di esercizio.

Il programma prevede nel triennio 1997 - 1999 l'acquisto di oltre 4300 autobus per un impegno di spesa di circa 1800 mld.

Il programma di investimenti è ancora più ampio in quanto negli anni a seguire il 1999 e fino al 2006 è previsto l'acquisto di 1500 autobus/annuo, consentendo così la sostituzione e l'ammodernamento del 40% circa dell'attuale parco autobus.

È stata approvata altresì la Legge che porta il n.29 e attraverso la quale è ulteriormente finanziato l'acquisto di autobus attraverso il processo della rottamazione che prevede un contributo pari al 10% per la sostituzione di autobus immatricolati fino al 1982.

Questo intervento è finanziato per lire 25 mld. nel biennio 1997 - 1998.

Sono in corso di finanziamento un rilevante numero di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa e delle ferrovie locali utilizzando le disponibilità delle Leggi n.211 e n.910.

È all'esame del Senato l'atto n.3667 che contiene, all'articolo 25, un provvedimento con il quale si attuano interventi strutturali che assicurino da un lato maggiori entrate e dall'altro riduzione di oneri per le aziende del trasporto pubblico locale, consentendo così il processo di risanamento.

Tali interventi riguardano l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1992, provvedendo all'armonizzazione delle aliquote sul trasporto di persone e bagagli al seguito con qualsiasi mezzo esercitato.

Riguardano, altresì il processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria (per aziende e per lavoratori).

### **ACCR 25.07.97 Accordo 25 luglio 1997 AUTOFERROTRANVIERI**

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri ed internavigatori In vigore dal 10.04.1997 al 31.12.1999

#### **COSTITUZIONE DELLE PARTI**

Addì, 25 luglio 1997, in Roma tra FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT e FILT - CGIL, FIT - CISL e UILTRASPORTI anche tenuto conto dei contenuti e degli indirizzi del Protocollo di

intesa del 10 aprile 1997 é stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo di rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri.

## **Art.1 RELAZIONI INDUSTRIALI**

Le parti concordano di aggiornare il sistema di relazioni industriali in coerenza e in applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, nella condivisione del metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.

Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.

In particolare le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo é la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.

Pertanto le parti si impegnano in nome e per conto degli organismi territoriali collegati a rispettare le norme del C.C.N.L. e la loro coerente applicazione a livello aziendale nonché ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.

Informazione e consultazione Considerata la necessità di valutare con attenzione il processo di trasformazione e riforma del settore e le relative implicazioni istituzionali ed organizzative le parti convengono di istituire una sede a livello nazionale, di verifica ed approfondimenti congiunti.

Tale sede di consultazione ed informazione avrà di norma cadenza annuale, potrà avere come oggetto questioni di obiettiva rilevanza attinenti il C.C.N.L. e potrà essere attivata comunque anche a richiesta di una delle parti nel caso si verificano profondi cambiamenti che coinvolgano le prospettive del settore e i livelli occupazionali.

In ottemperanza all'art.9 della Legge 125/91 e del D.M. del lavoro del 1/7/1996, le aziende illustreranno, alle organizzazioni sindacali e ai Comitati per le pari opportunità ove esistenti, nei tempi previsti dalla legge stessa, il rapporto sul personale.

Sarà, altresì, previsto un livello di consultazione territoriale e nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale.

### **Formazione ed aggiornamento professionale**

Le parti riconoscono importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane.

In questo contesto particolare cura sarà prestata, a livello locale, alla formazione del personale dipendente.

In tema di formazione dei rappresentanti per la sicurezza, le questioni della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni saranno oggetto costante, come previsto dall'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle attività formative aziendali che coinvolgeranno altresì il personale dipendente.

Il rappresentante per la sicurezza sarà consultato dall'azienda in merito ai contenuti della formazione ed alle metodologie di insegnamento.

Assetti contrattuali Il sistema contrattuale si articola:

- sul C.C.N.L. - sulla contrattazione aziendale negli ambiti, modalità e tempi previsti dal C.C.N.L..

### **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

Il C.C.N.L. é costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica di durata biennale.

Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei C.C.N.L. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti.

Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.

É abrogato l'art. 2, lettera a) dell'accordo nazionale 7.2.1991.

### **Contrattazione aziendale**

La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e concerne materie esplicitamente delegate dal C.C.N.L. e pertanto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.

La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e limiti di cui all'art. 6 del presente accordo.

Al fine di accelerare l'approvazione di tali interventi é stato presentato un emendamento governativo per l'inserimento nell'atto Camera n. 2206 del provvedimento relativo all'allineamento delle aliquote contributive previdenziali, con l'obiettivo di avviare in prima fase dal gennaio 1998 l'abbattimento di sei punti per le imprese e in successiva fase l'abbattimento residuo per le aliquote a carico dei lavoratori, mentre é stato concordato con il Ministro delle Finanze l'introduzione del provvedimento concernente le aliquote IVA in uno dei decreti fiscali di prossima emanazione.

### **Art.2**

#### **RETRIBUZIONE TABELLARE**

La locuzione "retribuzione conglobata" di cui all'articolo 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980 é sostituita in ogni parte del C.C.N.L. dalla locuzione "retribuzione tabellare".

Le parti si danno atto che con tale sostituzione nulla hanno inteso modificare della disciplina relativa all'istituto in esame.

### **Art.3**

#### **AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'**

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella:

Livello	Lire
I	73.444
II	67.242
III	61.367
IV	56.470
V Bis	54.186
V	51.900
VI	47.004
VII	41.129
VIII	36.559
IX	32.642

Il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio.

Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti.

In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate.

Sono abrogati ed interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 nonché l'art. 3 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dal punto relativo all'anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.

#### **Art.4**

#### **NUOVO TERZO ELEMENTO SALARIALE E TRATTAMENTI SOSTITUTIVI**

A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale é soppresso.

Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retributiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del C.C.N.L. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto.

#### **Art.5**

#### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

É abrogato l'articolo 6 del C.C.N.L. 12 luglio 1985.

#### **Art.6**

#### **PREMIO DI RISULTATO**

Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente **possono** essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23.7.1993, con i quali definire un premio di risultato.

Tale istituto é volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione **di programmi concordati tra le parti**, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda.

Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività ed delle condizioni essenziali di redditività.

Al conseguimento dei predetti risultati é collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali.

La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.

Gli accordi aziendali individueranno:

- i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato;
- le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione;
- i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali puo` eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.);
- l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali;
- i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti;
- i criteri di ripartizione del premio di risultato.

Fermo quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno

convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato.

In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.

Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.

Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati.

Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del T.F.R., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23.7.1993 e successivi provvedimenti attuativi.

Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendali esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.).

All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo **3 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del C.C.N.L. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f) e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.**

#### **Norma transitoria**

Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del paragrafo intitolato "Secondo livello di contrattazione" del Protocollo di intesa del 10.4.1997.

#### **Art.7**

##### **MATERIE ED ISTITUTI RISERVATI ALL'AREA NAZIONALE**

L'art. 2 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito:

"Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie:

- anzianità di servizio;
- inquadramento del personale;
- quadri;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione tabellare e relativi parametri;
- retribuzione normale;
- competenze accessorie unificate;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- disciplina generale della contrattazione di secondo livello;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- mensilità aggiuntive;
- trasferta, diaria ridotta e concorso pasti;
- festività;
- traslochi;

- indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello;
- relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento;
- diritti sindacali;
- appalti ed assuntorie (escluse la determinazione dei canoni);
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerienze nazionali;
- previdenza complementare;
- congedo matrimoniale;
- contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro;
- avventiziato (trattamento economico normativo);
- esclusioni ex Art. 25 della Legge n. 223/91;
- trattamento di malattia;
- maternità;
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla Legge 146/90;
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, etc.);
- diritti sociali ed individuali: pari opportunità ed azioni positive; permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori ed utenti); agevolazioni nei confronti dei lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, trapianti, espianti, A.I.D.S.;
- disciplina generale delle attività ricreative e culturali.

Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.

### **Art.8 ORARIO DI LAVORO**

Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione degli orari in grado di supportare il miglioramento dell'efficienza della gestione aziendale.

A tale scopo, viene concordato quanto segue:

1) Ferma restando la durata settimanale dell'orario di lavoro fissata dagli articoli 4A, 4B, e 4C del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata é realizzata come media nell'arco di un periodo di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.

2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Nel caso in cui il periodo di tre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.

3) Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo é considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali.

Il tempo di cui al precedente periodo é retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale.

Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20.12.1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo ed interruzioni.

4) In ogni caso trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sull'applicazione di quanto disposto con il presente articolo.

Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995.

## **Art.9**

### **CONTRATTI ATIPICI**

Si conferma il contenuto dell'art. 7 dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche:

A) - Contratto a termine ex Art. 23, Legge n. 56/1987 Il punto 2) é sostituito dai seguenti: "2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; 3) per punte di piu` intensa attività derivanti dall'effettuazione di servizi che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro".

Al penultimo periodo, dopo le parole "10 mesi", aggiungere: "prorogabile nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2) della Legge 18 aprile 1962, n. 230".

In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della Legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.

B) - Lavoro a tempo parziale Sostituire la lett. m) con la seguente: "m) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, é consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro eccedente rispetto all'orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Le ore di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale con la maggiorazione del 9% nei limiti di 12 ore mensili per i part time orizzontali e di 88 ore annue per i part time verticali.

Il lavoro eccedente l'orario ridotto concordato prestato in giorno festivo sarà compensato con quote orarie maggiorate del 18%".

Sostituire la lett. n) con la seguente: "n) Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza puo` chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali".

Contratti a termine e a tempo parziale Al primo, secondo e terzo alinea sostituire "30%, 20% e 15%" rispettivamente con "35%, 25% e 20%".

C) - Contratto di formazione e lavoro Retribuzione Inserire, dopo il primo, il seguente periodo: "L'applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non puo`

comportare l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall'utilizzo dei servizi aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale a tempo indeterminato".

Trattamento di malattia

É aggiunto il seguente periodo: "Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione.

Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda".

#### **Utilizzo del C.F.L.**

É abrogato il primo periodo.

Il secondo comma é sostituito dal seguente: "Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto e formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali." Dichiarazione delle parti In relazione al contenuto dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996 e a quanto dello stesso recepito nel recente provvedimento di legge in materia di promozione dell'occupazione (Legge 24 giugno 1997, n. 196), le parti convengono di rincontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo nazionale per armonizzare la disciplina contrattuale contenuta nel C.C.N.L. e per verificare congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie di rapporti di lavoro individuate dalla legislazione.

### **Art.10**

#### **LINEE GENERALI DELLA RIFORMA DELL'INQUADRAMENTO**

Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa del 10.4.1997 le parti hanno fissato, tra le altre tematiche, gli obiettivi e le linee di intervento in tema di riforma del sistema classificatorio.

É stato infatti espressamente sancito che in tempi assai ravvicinati venga definito il nuovo assetto classificatorio del personale autoferrotranviario.

In questo contesto, le parti convengono di definire entro il 31 dicembre 1997 il nuovo sistema classificatorio, da collocare all'interno delle compatibilità economiche del secondo biennio contrattuale, secondo le seguenti linee generali ed applicate nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'azienda e nell'ambito del vigente modello delle relazioni industriali.

Tale assetto é da attuare attraverso il passaggio dell'attuale sistema articolato per livelli, ad uno nuovo basato su aree produttive ed aree professionali, all'interno delle quali é possibile prevedere una pluralità di parametri retributivi in cui il personale possa essere collocato in funzione delle esigenze della organizzazione aziendale nonché dello sviluppo della professionalità, della positiva valutazione della competenza, del merito e del grado di conoscenza acquisiti, secondo modalità e criteri oggettivi da concordare.

In questo ambito é concepito un complessivo assetto del sistema classificatorio in grado di supportare un nuovo modello di struttura organizzativa aziendale, attraverso la sostituzione degli attuali livelli di inquadramento con aree professionali, la ricomposizione delle mansioni e l'attenuazione delle caratteristiche gerarchiche dell'organizzazione, ricomprendendo, altresì, professionalità e profili attualmente non presenti nel vigente sistema classificatorio. Il nuovo assetto classificatorio dovrà basarsi sui concetti di Aree produttive e di Aree professionali in cui:

- Per Aree produttive, che potranno essere articolate in relazione alle diverse modalità di trasporto (su gomma, su ferro, su via d'acqua), si intendono macro entità che aggregano funzioni ed attività omogenee, quali ad esempio:
  - Area produttiva ESERCIZIO (E);
  - Area produttiva IMPIANTI/MANUTENZIONE (IM);
  - Area produttiva GEST. SVILUPPO
  - AMMINISTRAZIONE (U);
  - Area produttiva AUSILIARIA (AG).

- Per Aree professionali si intendono, invece, l'insieme delle caratteristiche, dei requisiti, delle competenze e delle responsabilità che identificano un ambito professionale ampio ma omogeneo.

Ciascuna area professionale, al fine di porre le basi per forme di gestione e politiche delle risorse umane, ricomprende una pluralità di parametri retributivi crescenti, a partire da quello di base inferiore a quello in atto, che non esclude il ricorso al C.F.L..

Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro continueranno ad essere effettuate secondo le norme di cui all'Accordo Nazionale 11.4.1995 e prevederanno, al momento del passaggio a tempo indeterminato, l'inquadramento previsto dal nuovo sistema classificatorio.

Il riconoscimento del parametro retributivo é collegato al merito ed alla competenza positivamente accertata, secondo modalità e criteri oggettivi da concordare nelle linee generali in fase di definizioni del nuovo inquadramento, nonché attraverso un adeguato sistema formativo e la previsione di percorsi professionali ed economici.

Nella determinazione dei predetti criteri e modalità si terrà conto delle diverse condizioni organizzative ed operative delle aziende del settore, nonché delle classi dimensionali delle medesime.

Il nuovo sistema dovrà ricomprendere anche le c.d.

attività ausiliarie (sosta, parcheggi, ecc.), attraverso l'individuazione di soluzioni coerenti con le condizioni di mercato.

Nelle more di tale definizione, allo scopo di determinare situazioni di certezza contrattuale e giuridica - vista l'intesa del 10.4.1997 - e di favorire con cio` anche opportunità occupazionali, le parti convengono quanto segue: L'area produttiva ausiliaria sopra richiamata potrà prevedere una o piu` figure professionali di tipo operativo in relazione alle dimensioni e/o alle modalità organizzative delle attività riguardanti la sosta ed i parcheggi, ecc..

Fra tali attività vanno ricompresi anche i compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui alla Legge 15.5.1997 n. 127, Art. 17, comma 132.

In via transitoria, in attesa della completa definizione dell'assetto delle figure professionali dell'area ausiliaria che, in ogni caso, dovrà essere coerente con i presenti criteri e contenuti, verranno fissate, entro il 10 agosto 1997, le retribuzioni tabellari e relativi parametri per ciascuna delle seguenti figure professionali:

- la prima ricomprendente prevalentemente attività di supporto ed ausilio alla clientela;
- la seconda ricomprendente prevalentemente attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui anche al citato Art. 17, comma 132, della Legge 15.5.1997, n. 127.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa della definizione delle nuove norme, laddove le modalità organizzative della sosta e dei parcheggi lo rendessero utile, in sede aziendale, potrà essere previsto l'accorpamento delle indicate tipologie di attività.

Viene prevista un'area professionale quadri.

Il collocamento in una determinata area produttiva ed in una specifica area professionale dovrà comunque garantire le flessibilità vigenti e quelle in atto aziendalmente, nonché consentire, con criteri e modalità da definire aziendalmente, la mobilità del lavoratore anche nelle mansioni tipiche di altre aree produttive/professionali, nel rispetto delle norme vigenti.

Fermo restando che il nuovo inquadramento dovrà comunque contribuire a realizzare la riduzione in modo strutturale della dinamica del costo del lavoro, le parti convengono che nelle aree produttive strategiche, per le figure tipiche, verranno individuati parametri retributivi ulteriori in termini di sviluppo professionale rispetto all'attuale scala parametrica.

In tale ambito, per l'attuale qualifica di agente di movimento, viene individuato un parametro retributivo ulteriore da riconoscere al conseguimento di un ulteriore periodo di guida effettiva e al verificarsi di altre condizioni che verranno concordate tra le parti.

Per il personale in servizio tale risultato verrà attuato in maniera graduale.

Le parti convengono di porre in essere, nell'ambito del nuovo inquadramento del personale, un sistema retributivo idoneo a consentire la revisione di quanto previsto dal paragrafo 7, lett. c), dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995, intitolato "Incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L..".

**Art.11**  
**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti, - vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs.

n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il C.C.N.L. una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale.

Le parti sono impegnate entro il 31.12.1997 a definire le modalità per la costituzione del relativo Fondo pensioni.

A tal fine viene costituita una commissione paritetica.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dall'1.10.1998, sono stabilite come segue:

- sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) istituito dal presente accordo:

- 1% a carico del lavoratore;

- 1% a carico dell'impresa;

- Sulla quota di T.F.R. da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo.

Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo stesso, tenuto conto della quota prevista dagli accordi citati in premessa.

**Art.12**  
**LIMITI DI ETA' PER L'AMMISSIONE IN SERVIZIO**

Il punto 2 del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 é modificato come segue: "2) di aver superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18esimo anno di età".

**Art.13**  
**QUADRI**

Le parti confermano l'intendimento di valorizzare il ruolo dei quadri delle aziende del settore attraverso una piu` specifica individuazione delle responsabilità e delle attribuzioni in occasione della riforma della classificazione, di cui all'art. 9 del presente accordo.

Le parti concordano che per i soli quadri rientranti nel campo di applicazione della Legge 190/85 e individuati nell'ambito degli attuali livelli primo e secondo potrà essere definito, d'intesa tra le parti, a livello aziendale, un nuovo sistema di incentivi sostitutivo di quelli precedenti, legato al raggiungimento dei risultati correlati ad una scala di valori predeterminata.

A livello locale verranno definite la natura dei progetti e le grandezze economiche collegate in modo direttamente proporzionale alla misura di conseguimento degli obiettivi prefissati.

Tale istituto rappresenta un nuovo sistema, per il futuro, di una retribuzione funzionale, finalizzata esclusivamente a quei quadri per i quali vengono richieste dalle aziende specifiche e verificate responsabilità.

**Art. 14**  
**RIPOSO PERIODICO**

Il riposo periodico cade normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.

Per i lavoratori per i quali é ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo periodico in altro giorno della settimana, la domenica sar  considerata giorno lavorativo, mentre sar  considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo periodico.

In aggiunta al pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del lavoro festivo ed al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate ove il servizio prestato fosse inferiore all'orario normale giornaliero, nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo periodico con definitiva perdita dello stesso a causa di speciali esigenze di esercizio tale da non garantire il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione di anno solare,   altres  corrisposta una indennit  di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.

Le parti, con la norma di cui al presente articolo, non intendono modificare il numero dei riposi in atto aziendalmente.

**Art. 15**  
**MOLESTIE SESSUALI**

Saranno considerati comportamenti lesivi della dignit  della persona tutte le forme di molestie e ricatto ai fini sessuali.

Le aziende, le OO.SS. e i C.P.O., ove costituiti, dovranno dare divulgazione e dare atto a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della raccomandazione CEE del 27.11.1991.

Dovranno porsi in essere, altres , azioni di prevenzione con soluzioni per le situazioni a rischio.

**Art. 16**  
**AZIONI POSITIVE**

In attuazione dell'art. 1, punto a), Legge 125/91, al fine di promuovere l'inserimento di forza lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si attueranno soluzioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne in tutte le qualifiche per cui   prevista l'assegnazione.

In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile anche in riferimento a particolari categorie di personale.

Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzano il personale femminile.

Le astensioni obbligatorie per maternit  di cui alla Legge n. 1204/71 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell'anzianit  di servizio e qualifica per i passaggi di livello.

**Art. 17**  
**LAVORI USURANTI**

Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla Legge 335/95.

**Art. 18**  
**COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI MALATTIA**

Le parti convengono di verificare entro il 31.12.1997, anche nel rispetto della invarianza degli oneri a carico delle aziende, la possibilit  di ricercare soluzioni alla copertura previdenziale dei periodi di malattia.

**Art. 19**  
**PERMESSI SINDACALI EX Art. 27 CCNL 23 LUGLIO 1976**

In relazione al confronto ancora in corso, le parti concordano di definire entro i prossimi 10 giorni l'applicazione della norma di cui all'art. 18 dell'Accordo Nazionale 11.4.1995.

**Art.20**  
**PARI OPPORTUNITA'**

Le parti convengono di definire entro il 10 settembre p.v. opportune normative sul tema in oggetto che costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art.21**  
**STESURA DEL TESTO UNICO DEGLI ACCORDI NAZIONALI**

Le parti concordano, in considerazione dell'ampio periodo di tempo trascorso dalla stesura dell'ultimo testo unico del 23 luglio 1976 e dai molteplici accordi e C.C.N.L. succedutesi fino ad oggi, di pervenire entro sei mesi alla stesura del testo del C.C.N.L. di categoria.

In questo contesto le parti definiranno, altresì, la disciplina relativa alla procedura di conciliazione in sede sindacale e l'armonizzazione delle discipline in atto in materia di diritti sindacali.

**Art.22**  
**DECORRENZA E DURATA DEL CCNL - AUMENTI RETRIBUTIVI**

Il valore degli aumenti delle retribuzioni tabellari, calcolati al quinto livello retributivo e sulla base della vigente scala parametrica, è determinato in lire 100.000 lorde mensili da erogarsi con la retribuzione del mese di ottobre 1997.

È altresì riconosciuto, a titolo di trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.), l'importo di lire 100.000 mensili, calcolato al quinto livello retributivo e sulla base della vigente scala parametrica, da erogarsi con la retribuzione del mese di giugno 1998.

Il T.D.R. rientra nella retribuzione normale.

È escluso dalla base di calcolo per il lavoro straordinario stabilita dall'art. 11 dell'accordo nazionale 12 marzo 1980, perché già comprensivo della relativa incidenza.

Salvo quanto previsto dal comma che precede, per effetto degli aumenti di cui ai primi due commi del presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, T.F.R..

Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc., definito a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

A copertura del periodo pregresso fino al 30 settembre 1997 è riconosciuta, al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, un importo forfettario lordo pro capite, nei valori previsti nella tabella che segue, da cui saranno detratte le somme già previste dal Protocollo di intesa 10 aprile 1997 per il personale in forza alla stessa data.

L'importo residuo rispetto alla somma una tantum di cui al Protocollo d'intesa del 10 aprile 1997 è rapportato ai mesi di effettiva prestazione nel periodo aprile

- luglio 1997 e sarà erogato nella misura del 50% con la retribuzione del mese di febbraio 1998 e del rimanente 50% con la retribuzione del mese di giugno 1998.

Livelli	Lire
I	3.113.208
II	2.850.314
III	2.601.258
IV	2.393.711
V bis	2.296.855
V	2.200.000
VI	1.992.453
VII	1.743.396
VIII	1.549.686
IX	1.544.880

Dall'importo della prima soluzione della somma indicata al capoverso che precede sono detratti gli importi complessivamente riconosciuti a titolo di I.V.C. nel periodo aprile - luglio 1997, fermo restando quanto previsto per l'I.V.C. del periodo agosto 1996 - marzo 1997 dal Protocollo del 10 aprile 1997.

Tale somma é rapportata, tenendo conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, sui mesi di effettiva prestazione nel periodo aprile - settembre 1997, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni, é comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge non é utile ai fini del T.F.R..

Le somme erogate a titolo di somma forfettaria di cui al quinto comma saranno assoggettate, ai fini della vigente disciplina in materia, a contribuzione previdenziale e saranno quindi computate nella retribuzione pensionabile.

L'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 1997.

Le parti concordano, altresì, di impegnare le risorse che saranno rese disponibili per il biennio 1998 - 1999 in relazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993, per una quota pari al 50% la destinare al nuovo sistema di inquadramento con effetto dall'1 giugno 1998 e per la residua quota del 50% per l'aggiornamento dei minimi tabellari con decorrenza 1 giugno 1999, previa verifica dei termini complessivi del quadro di riferimento, con particolare riguardo alle risultanze del confronto interconfederale sul protocollo del 23 luglio 1993.

Il presente contratto avrà scadenza, per le parti normative ed economiche, al 31.12.1999.

### **Art.23**

#### **INSCINDIBILITA', DELLE NORME CONTRATTUALI**

Le disposizioni del presente C.C.N.L., sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE CAMPO DI APPLICAZIONE**

Dichiarazione a verbale Per le aziende associate a FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell'estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell'art. 3 del disegno di Legge n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa del 10 aprile 1997.

Dichiarazione a verbale Le OO.SS. FILT - CGIL, FIT - CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l'estensione alle regioni a statuto speciale della normativa di cui al disegno di Legge n. 2206, ribadiscono la intangibilità del complesso contrattuale e la sua assoluta non subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti.

Dichiarazione a verbale La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali.

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE- CAMPO DI APPLICAZIONE**

La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali.

Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi. Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.

FEDERTRASPORTI

Roma, 18 novembre 1997

Prot. 2201

Alle OO.SS.  
Autoferrotranviari Segreterie Nazionali  
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI  
FAISA-CISAL UGL  
LORO SEDI

Oggetto: Ipotesi di accordo 25 luglio 1997 per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Scioglimento riserva.

In relazione alle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di questa Federazione nella riunione tenuta ad Asti il 14 novembre u.s., con la presente si scioglie la riserva espressa in occasione della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 25 luglio 1997 per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri alla quale si conferisce esecutività e che diviene, pertanto, compiutamente applicabile dalle Aziende. Al riguardo, per migliore informazione, si trasmette copia della nota inoltrata al Ministro dei Trasporti, on.le Claudio Burlando, per rappresentare l'estrema importanza di avviare rapidamente le azioni adeguate a tradurre gli impegni assunti dal Governo, con il protocollo del 24 luglio 1997, in provvedimenti di legge in grado di produrre i relativi effetti nei tempi concordati.

Distinti saluti. Il Presidente Enrico Mingardi

All.c.s. FEDERTRASPORTI Roma, 17 novembre 1997  
Prot. 2177  
on.le CLAUDIO BURLANDO Ministro dei Trasporti  
piazza della Croce Rossa, 1 R O M A

On.le Ministro, facendo seguito all'incontro di venerdì 7 novembre e in relazione alle assicurazioni da Lei fornite, in merito alla volontà del Governo di presentare un disegno di legge per l'utilizzo dei 130 miliardi disponibili per l'abbattimento della contribuzione previdenziale a carico delle Aziende, definendo poi in un protocollo il percorso che assicuri, nel 1998, l'abbattimento della contribuzione previdenziale sino a raggiungere i sei punti di cui agli impegni del 24 luglio c.a., il Consiglio Direttivo della Federazione, riunito ad Asti il 14 u.s., ha deliberato lo scioglimento della riserva sull'ipotesi contrattuale. In tal senso daremo comunicazione alle OO.SS. e alle Aziende associate perchè, provvedano agli adempimenti conseguenti dall'applicazione del contratto, nel convincimento che quanto da Lei assicurato si traduca, al più presto, in quei provvedimenti legislativi indispensabili per il settore. Nell'occasione, il Consiglio Direttivo ha deliberato di sollecitare agli enti proprietari una politica in materia di tariffe che adegui le stesse ai minori introiti conseguenti dall'introduzione dell'IVA al 10%.

Colgo l'occasione per inviarle i miei più distinti saluti.  
Enrico Mingardi